

REGOLAMENTO (CEE) N. 1995/91 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1991

**relativo alla vendita di cereali detenuti da alcuni organismi d'intervento per una
 fornitura nei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, i cereali detenuti dagli organismi d'intervento debbono essere venduti mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90⁽⁶⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento; che l'articolo 4 del suddetto regolamento prevede la possibilità di rivendere detti cereali sul mercato comunitario per determinate destinazioni; che tenuto conto dell'urgenza, legata alle necessità di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), è giustificato derogare al termine previsto all'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82;

considerando che la decisione 89/687/CEE del Consiglio⁽⁷⁾ ha istituito un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom); che nell'ambito di questo programma sono previste alcune misure destinate ad ovviare per quanto riguarda l'approvvigionamento di cereali alle conseguenze della posizione geografica dei dipartimenti francesi d'oltremare rispetto alla parte continentale della Comunità pur tenendo conto degli obiettivi della cooperazione regionale;

considerando che, in attesa dell'attuazione delle disposizioni previste nell'ambito del programma Poseidom, è opportuno soddisfare le pressanti esigenze di approvvigionamento di tali regioni ultraperiferiche della Comunità mettendo in vendita i prodotti giacenti all'intervento; che, per tenere conto della peculiare situazione locale e degli orientamenti specifici indicati dal Consiglio all'atto

dell'adozione del suddetto programma, appare giustificato stabilire condizioni di smaltimento favorevoli che tuttavia non debbono comportare perturbazioni sul mercato comunitario; che occorre pertanto prevedere una deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1836/82 per quanto riguarda la fissazione del prezzo di rivendita dei cereali giacenti all'intervento sul mercato interno, per tener conto, in particolare, delle spese di trasporto tra la parte continentale della Comunità e le suddette destinazioni; che occorre altresì prevedere un sistema di cauzioni a garanzia dell'utilizzazione dei cereali per le destinazioni previste entro i termini prescritti, nonché l'impegno del concorrente di rivendere i cereali trasferendo nel prezzo di vendita la riduzione di cui ha usufruito all'atto dell'acquisto;

considerando che è opportuno permettere agli utilizzatori stabiliti nei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) di approvvigionarsi al miglior prezzo di costo; che i cereali considerati sono giacenti presso gli organismi di intervento di vari Stati membri; che ne deriva l'opportunità di permettere la scelta quanto all'origine dei cereali comunitari, a condizione che il costo dell'operazione previsto nel bilancio rimanga inalterato; che gli organismi di intervento interessati devono pertanto fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per garantire il rispetto di quantitativi globali prestabiliti;

considerando che gli Stati membri adottano tutte le misure complementari, compatibili con le disposizioni in vigore, allo scopo di garantire il corretto svolgimento dell'azione prevista;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento francese, tedesco e del Regno Unito sono autorizzati ad indire una gara per la vendita sul mercato comunitario di 94 980 t di cereali da consegnare nei paesi di destinazione ed entro i termini indicati in allegato.

Articolo 2

1. La gara è aperta dal 1° luglio al 30 novembre 1991; la prima asta avrà luogo il 10 luglio 1991.

2. I cereali venduti debbono essere consegnati nei paesi di destinazione di cui all'articolo 1.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39.